Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Anno 72° — **Roma - Martedì, 7 luglio 1931 - Anno IX** — **Numero 154**

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO.

Nuovi prezzi dal 1° gennaio 1931

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione postale) . . .	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I).	»	72	45	31.50
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. **45** — Estero L. **100**.

Gli abbonamenti decorrono dal primo del mese in cui ne viene fatta richiesta. L'Amministrazione può concedere una decorrenza anteriore tenuto conto delle scorte esistenti.

La rinnovazione degli abbonamenti deve essere chiesta almeno 20 giorni prima della scadenza di quelli in corso.

In caso di reclamo o di altra comunicazione deve sempre essere indicato il numero dell'abbonamento I fascicoli non reclamati entro il mese successivo a quello della loro pubblicazione saranno spediti solo dietro pagamento del corrispondente importo.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero. . . . .

Gli abbonamenti in Roma si fanno presso l'Ufficio Cassa della Libreria dello Stato, palazzo del Ministero delle Finanze ingresso da Via XX Settembre, ovvero presso le locali Librerie Concessionarie. Gli abbonamenti per altri paesi del Regno debbono essere chiesti col sistema del versamento dell'importo nel conto corrente postale 1/2640, intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato, scrivendo nel retro del relativo certificato di allibramento la richiesta dettagliata. L'amministrazione non risponde dei ritardi causati dalla mancata indicazione, nei certificati di allibramento, dello scopo del versamento della somma

Gli abbonamenti richiesti dall'estero vanno fatti a mezzo di vaglia internazionali con indicazione dello scopo dell'invio sul tagliando dei vaglia stessi. . . . .

Le richieste di abbonamenti alla « Gazzetta Ufficiale » vanno fatte a parte; non unitamente, cioè, a richieste per abbonamenti ad altri periodici.

Per il prezzo degli annunzi da inserire nella " Gazzetta Ufficiale „ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda.

TELEFONI-CENTRALINO: **50-107 — 50-033 — 53-914**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

TELEFONI-CENTRALINO: **50-107 — 50-033 — 53-914**

La " Gazzetta Ufficiale „ e tutte le altre pubblicazioni dello Stato sono in vendita presso la LIBRERIA DELLO STATO NEL MINISTERO DELLE FINANZE e presso le seguenti LIBRERIE DEPOSITARIE:

CONCESSIONARI ORDINARI.

Alessandria: Boffi Angelo, via Umberto I.
Ancona: Fogola Giuseppe, Corso V. Eman. n. 30.
Aosta: G. Brivio di Maurizio Brivio.
Arezzo: Pellegrini A., via Cavour n. 15.
Asmara: A. A. F. Cicero.
Bari: Giuseppe Pansini & F., Corso Vitt. Emanuele nn. 100-102.
Belluno: Benetta Silvio.
Benevento: Tomaselli E., Corso Garibaldi n. 219.
Bengasi: Russo Francesco.
Bergamo: Libreria Intern. P. D. Morandini.
Bologna: Cappelli L., via Farini n. 6.
Brescia: Castoldi E., Largo Zanardelli.
Bolzano: Rinfreschi Lorenzo.
Caltanissetta: P. Milia Russo.
Campobasso: Colanieri Giov., « Casa del Libro ».
Cagliari: Libreria « Karalis », F.lli Giuseppe e Mario Dessi, Corso Vittorio Emanuele n. 2.
Caserta: F. Croce e F.
Catania: Libr. Intern. Giannotta Nicolò, via Lincoln nn. 271-275; Società Editrice Internazionale, via Vittorio Emanuele n. 135.
Catanzaro: Scaglione Vito.
Chieti: Piccirilli F.
Como: Nani Cesare.
Cremona: Libreria Sonzogno Eduardo.
Cuneo: Libr. Ed. Salomone Gius., via Roma n. 68.
Enna: G. B. Buscemi.
Ferrara: G. Lunghini & F. Bianchini, piazza Pace n. 31.
Firenze: Rossini Armando, piazza dell'Unità Italiana n. 9; Ditta Bemporad & C., via Proconsolo n. 7.
Fiume: Libr. pop. « Minerva », via XXX Ottobre.
Foggia: Pilone M.
Forlì: G. Archetti.
Frosinone: Grossi prof. Giuseppe.
Genova: F.lli Treves dell'A.L.I., piazza Fontane Marose; Soc. Ed. Int., via Petrarca nn. 22-24-r.
Gorizia: G. Paternoli, Corso G. Verdi n. 37.
Grosseto: Signorelli F.
Imperia: Benedusi S.
Imperia Oneglia: Cavillotti G.
Lecce: A. Marzullo.
Livorno: S. Belforte & Comp.
Lucca: S. Belforte & Comp.
Messina: G. Principato, v.le S. Martino n. 141-143; V. Ferrara, viale S. Martino n. 45; G. D'Anna, viale S. Martino.
Milano: F.lli Treves dell'A.L.I., Galleria V. Em. nn. 64-66-68; Soc. Ed. Intern., piazza del Duomo n. 16; A. Vallardi, via Stelvio n. 2; Luigi di Giacomo Pirola, via Cavallotti n. 16. . . . . .
Modena: G. T. Vincenzi & N., portico del Collegio.
Napoli: F.lli Treves dell'A.L.I., via Roma numeri 249-250; Raffaele Majolo & F., via T. Caravita n. 30; A. Vallardi, via Roma n. 47.
Novara: R. Guaglio, Corso Umberto I n. 26; Istituto Geografico De-Agostini.
Nuoro: G. Malgaroli.
Padova: F.lli Treves dell'A.L.I.; A. Draghi, via Cavour n. 9.
Palermo: F.lli Treves dell'A.L.I.; F. Ciuni, piazza Giuseppe Verdi n. 463.
Parma: Fiecadori della Società Edit. Intern., via del Duomo nn. 20-26.
Pavia: Succ. Bruni Marelli.
Perugia: N. Simonelli.
Pesaro: Rodope Gennari.
Piacenza: A. Del-Maino, via Romagnosi.
Pisa: Popolare Minerva; Riunite Sottoborgo.
Pistoia: A. Pacinotti.
Pola: E. Schmidt, piazza Foro n. 17.
Potenza: Gerardo Marchesiello.
Ravenna: E. Lavagna & F.
Reggio Calabria: R. D'Angelo.
Reggio Emilia: Luigi Bonvicini, v. F. Crispi.
Rieti: A. Tomassetti.
Roma: F.lli Treves dell'A.L.I., Galleria piazza Colonna; A. Signorelli, via degli Orfani n. 88; Maglione, via Due Macelli n. 88; Mantegazza, via 4 Novembre n. 145; Stamperia Reale, vic. del Moretto n. 6; A. Vallardi, Corso Vittorio Emanuele n. 35; Littorio, Corso Umb. I n. 330.
Rovigo: G. Marin, via Cavour n. 48.
Salerno: N. Saracino, Corso Umberto I nn. 13-14.
Sassari: G. Ledda, Corso Vittorio Emanuele n. 14.
Savona: Lodola.
Siena: S. Bernardino, via Cavour n. 42.
Siracusa: Tinè Salvatore.
Sondrio: E. Zurucchi via Dante n. 9.
Spezia: A. Zacutti, via Cavallotti n. 3
Taranto: Rag. L. De-Pace, via D'Aquino n. 104.
Teramo: L. D. Ignazio.
Terni: Stabilimento Alterocca.
Torino: F. Casanova & C., piazza Carignano; Soc. Ed. Int., via Garibaldi n. 20; F.lli Treves dell'A.L.I., via S. Teresa n. 6; Lattes & C., via Garibaldi n. 3.
Trapani: G. Banci, Corso Vitt. Emanuele n. 82.
Trento: M. Disertori, via S. Pietro n. 6.
Treviso: Longo & Zoppelli.
Trieste: L. Cappelli, Corso Vittorio Eman. n. 12; F.lli Treves, Corso Vittorio Emanuele n. 27.
Tripoli: Libr. Minerva di Cacopardo Fortunato, Corso Vittorio Emanuele.
Udine: A. Benedetti, via Paolo Sarpi n. 41.
Varese: Maj Malnati, via Rossini, 18.
Venezia: Umb. Sormani, via Vitt. Em. n. 3844.
Vercelli: Bernardo Cornale.
Verona: Remigio Cabianca, via Mazzini n. 42.
Vicenza: G. Galla, via Cesare Battisti, n. 2.
Viterbo: Fratelli Buffetti.
Zara: L. De Schönfeld, piazza Plebiscito.

CONCESSIONARI SPECIALI.

Milano: Ulrico Hoepli, Galleria De-Cristoforis.
Reggio Calabria: Quattrone e Bevacqua.
Roma: Biblioteca d'Arte; Dott. M. Recchi, piazza Ricci; Dr. G. Bardi, piazza Madama n. 19-20.
Torino: Luigi Druetto, via Roma, n. 4; Rosemberg-Sellier, via Maria Vittoria n. 18.
Trieste: G. U. Trani, via Cavana n. 2.
Pinerolo: Rag. P. Taio, successore Chiantone Mascarelli.
Viareggio: Buzi Matraia, via Garibaldi n. 57.
Valenza: Giordano Giacomo.

CONCESSIONARI ALL'ESTERO.

Budapest: Libreria Eggenberger Karoly, Kossuth, L. U. 2.
Buenos Ayres: Italianissima Libreria Mele, via Lavalle n. 538.
Lugano: Alfredo Arnold, Rue Luvini Perseghini.
Parigi: Società Anon. Libreria Italiana, Rue du 4 September, 24.

CONCESSIONARI ALL'INGROSSO.

Messaggerie Italiane. **Bologna,** via Milazzo 11; **Firenze,** Canto dei Nelli, 10; **Genova,** via degli Archi Ponte Monumentale; **Milano,** Broletto, n. 24; **Napoli,** via Mezzocannone, 7; **Roma,** piazza SS. Apostoli, 49; **Torino,** via dei Mille, 24.

N.B. — Le commissioni per acquisto delle pubblicazioni ufficiali dello Stato vengono accettate anche dalla Compagnia Italiana Turismo, Sede Centrale di Roma - Piazza Esedra n. 68, e dai suoi uffici in Italia ed all'Estero.

SOMMARIO

Numero di pubblicazione

LEGGI E DECRETI

CONCORSI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

IN FOGLIO DI SUPPLEMENTO ORDINARIO

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione 1128.

LEGGE 12 giugno 1931, n. 825.

Approvazione dell'Accordo italo-svizzero firmato a Roma il 19 dicembre 1930 con Protocollo finale, concernente la circolazione dei veicoli a motore tra i due Paesi e i servizi pubblici di trasporto in comune delle persone.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo italo-svizzero firmato a Roma il 19 dicembre 1930 con Protocollo finale, concernente la circolazione dei veicoli a motore tra i due Paesi e i servizi pubblici di trasporto in comune delle persone.

Art. 2.

La presente legge avrà effetto a partire dalla data dello scambio delle ratifiche dell'Accordo di cui all'articolo precedente.

Ordiniamo che la presente legge, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 12 giugno 1931 - Anno IX

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — GRANDI — MOSCONI — CIANO.

Visto, *il Guardasigilli:* ROCCO.

Accord entre le Gouvernement Royal d'Italie et le Conseil Fédéral Suisse concernant la circulation des véhicules à moteur entre les deux pays et les services publics de transport en commun des personnes empruntant le territoire du pays voisin.

Sa Majesté le Roi d'Italie et le Conseil Fédéral Suisse ont résolu de conclure un accord en vue de régler et faciliter le trafic des véhicules à moteur d'un pays dans l'autre et ont désigné à cet effet pour leurs plénipotentiaires, savoir:

Sa Majesté le Roi d'Italie:

Son Excellence Monsieur Dino Grandi, Ministre des Affaires Etrangères;

Le Conseil Fédéral Suisse:

Son Excellence Monsieur Georges Wagnière, Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire de Suisse,

lesquels, après s'être communiqué leurs pleins-pouvoirs reconnus en bonne et dûe forme, sont convenus de ce qui suit:

I.

Sans préjudice des dispositions contenues dans les accords internationaux auxquels les deux parties contractantes ont adhéré, tous les véhicules à moteur et ce qui concerne leur utilisation, de même que leurs conducteurs, leurs occupants et leurs changements, sont soumis à la legislation et à la juridiction de l'Etat sur le territoire duquel ils se trouvent, pour autant que d'autres dispositions ne sont pas convenues dans la présente convention.

II.

1. — Le deux parties contractantes conviennent, avec les restrictions ci-après, de n'exiger ni taxe ou impôt de véhicule, ni droit de douane pour le séjour temporaire sur leurs territoires respectifs, des véhicules à moteur enregistrés dans l'autre pays, où le détenteur est domicilié ou établi. De même, elles ne frapperont d'aucun droit de douane l'essence et l'huile se trouvant dans les réservoirs de ces véhicules au moment où ils franchissent la frontière, à moins d'abus.

2. — En Italie, les véhicules suisses à moteur seront astreints à une taxe ou un impôt au plus tôt lorsqu'ils auront séjourné pendant plus de 90 jours dans l'année sur le territoire italien. Les 90 jours ainsi que l'année commencent avec la première entrée. La taxe ou l'impôt sera exigible — pour le reste de l'année — à raison de $^1/_{12}$ de la taxe annuelle pour chaque mois dans lequel le véhicule aura séjourné en Italie.

En Suisse, les véhicules italiens à moteur ne seront astreints à une taxe ou un impôt qu'après un séjour de 90 jours consécutifs. L'impôt pourra porter sur toute la durée du séjour. Les cantons qui le désireraient auront, toutefois, la faculté d'appliquer le système prévu à l'alinea précédent pourvu que les Gouvernement italien ait été avisé en temps utile de leurs intentions à cet égard.

En ce qui concerne les autocamions, l'exonération est valable seulement pour les véhicules immatriculés dans les provinces d'Aosta, Bolzano, Como, Milano, Novara, Sondrio, Varese et Vercelli se rendant dans les cantons de Genève, Vaud, du Valais, de Tessin et des Grisons , d'une part, et pour les véhicules immatriculés dans les cantons de Genève Vaud, du Valais, du Tessin et des Grisons se rendant dans les provinces d'Aosta, Bolzano, Como, Milano, Novara, Sondrio, Varese et Vercelli, d'autre part.

3. — Demeurent réservés:

a) les droits de concession;

b) le droit de statistique douanière:

c) les droits de douane pour les véhicules qui passent la frontière en vue de l'exécution de transports dans l'intérieur du pays voisin, ou qui, après avoir été admis avec dedouanement intérimaire, effectuent des transports à l'étranger pour revenir ensuite avec la même charge dans le pays où ils avaient été importés à titre temporaire.

4. — Les impôts ou droits perçus ne peuvent être supérieurs à ceux auxquels son soumis les véhicules enregistrés dans le pays.

5. — Les détenteurs de véhicules à moteur enregistrés dans un pays, qui circulent temporairement sur le territoire de l'autre pays sont exemptés de la présentation du certificat international de route, à la condition qu'ils soient en possession de leurs permis nationaux et que leur véhicule soit muni des plaques de police et de la plaque de nationalité, selon la convention internationale du 11 octobre 1909. Il est entendu que la reconnaissance des permis nationaux pourra être refusée aux mêmes conditions que celle du certificat international de route.

Après l'entrée en vigueur de la convention internationale relative à la circulation automobile du 24 avril 1926, l'exemption s'appliquera au certificat international pour automobiles et au permis international de conduire.

III.

1. — Quand un service public de transport en commun des personnes empruntant le territoire de l'autre pays n'est ou ne sera admis, dans cet autre pays, que moyennant concession spéciale, chacune des deux parties contractantes est libre d'accorder ou de refuser la concession.

2. — Si la concession est accordée, il ne sera pas exigé une nouvelle expertise des véhicules pour lesquels un permis régulier de circulation a déja été délivré dans l'autre pays, ni un nouvel examen des conducteurs possédant déjà le permis de conduire dans cet autre pays. Demeure réservé le droit de demander la production d'un certificat attestant que le conducteur est expérimenté à conduire des véhicules affectés aux transports en commun. Ce certificat sera délivré par l'autorité du pays où le conducteur a son domicile. Est réservé, en outre, le droit de demander les indications permettant de constater si le véhicule est conforme aux dispositions légales du pays qui accorde la concession, pour autant que ces indications ne sont pas déjà contenues dans le permis de circulation.

3. — Il ne sera pas perçu, pour la concession, des droits plus élevés que ceux imposés, a conditions égales, aux ressortissants du propre pays.

4. — Chacune des parties contractantes se réserve d'exiger du titulaire d'un service public de transport en commun des personnes empruntant son territoire de dépôt d'une caution, ainsi que l'élection d'un for juridique sur son propre territoire et la conclusion d'une assurance de responsabilité civile avec une des compagnies d'assurance autorisées dans le pays du titolaire du service. Les deux parties contractantes se communiqueront, dans les deux mois des ratifications de la présente convention, la liste des compagnies autorisées par chaque pays à pratiquer l'assurance de la responsabilité civile et, ultérieurement, les modifications au fur et à mesure qu'elles se produiront. Les polices d'assurance doivent contenir la déclaration que la couverture du risque est garantie aussi pour le territoire de l'autre pays et selon les prescriptions de ce dernier.

5. — Les services publics de transports en commun des personnes dont un des Etats contractants assume la responsabilité son exempts de l'obligation susmentionnée. En revanche, cet Etat élira dans l'autre pays un domicile où les intéressés pourront l'actionner pour dommage résultant de l'exécution du service public exercé sur le territoire emprunté.

6. — Pour les service qui, en certains endroits, pour assurer la liaison avec les courses du pays voisin, doivent emprunter le territoire de ce pays, les parties contractantes s'engagent à faciliter l'octroi des concessions pour le passage dans la mesure nécessaire et à condition qu'ils aient

rempli l'obligation qui pourrait résulter de l'art. III, chiffres 3 et 4.

Demeurent réservés les arrangements spéciaux sur le service postal.

IV.

La présente convention sera ratifiée et entrera en vigueur dès l'échange des instruments de ratification.

Elle pourra être résiliée en tout temps par chaque partie moyennant avertissement donné trois mois d'avance.

En foi de quoi le Plénipotentiaires susmentionnés ont signé le présent accord rédigé en double exemplaire.

Fait à Rome le 19 décembre 1930.

(L. S.) DINO GRANDI (L. S.) WAGNIÈRE

PROTOCOLE FINAL.

Au moment de procéder à la signature du présent accord, les Plénipotentiaires soussignés prennent acte de ce qui suit:

1. — La Délégation suisse expose que le système décrit à l'art. II, chiffre 2, alinéa 2, lui parait plus favorable que le système prévu par le chiffre 2, alinéa premier, parce que les véhicules à moteur faisant en Suisse des séjours successifs dont chacun n'exède par 90 jours, ne sont jamais frappés par l'impôt.

2. — L'exemption réciproque de la présentation du certificat international de route, prévue à l'art. II, chiffre 5, aura lieu dès 15 jours après l'entrée en vigueur de la convention.

DINO GRANDI WAGNIÈRE

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per gli affari esteri:
GRANDI.

Numero di pubblicazione 1129.

LEGGE 18 giugno 1931, n. 826.

Conversione in legge del R. decreto-legge 23 aprile 1931, n. 490, recante provvedimenti a favore dell'Amministrazione provinciale di Zara e dei Comuni della Provincia stessa.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato:
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 23 aprile 1931, n. 490, recante provvedimenti a favore dell'Amministrazione provinciale di Zara e dei Comuni della Provincia stessa.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 18 giugno 1931 - Anno IX

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli:* ROCCO.

Numero di pubblicazione 1130.

LEGGE 8 giugno 1931, n. 834.

Conversione in legge del R. decreto-legge 19 gennaio 1931, n. 149, che reca provvedimenti a favore dell'industria della pesca.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato:
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 19 gennaio 1931, n. 149, che reca provvedimenti a favore dell'industria della pesca.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 8 giugno 1931 - Anno IX

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — ACERBO — BOTTAI — MOSCONI — CIANO.

Visto, *il Guardasigilli:* ROCCO.

Numero di pubblicazione 1131.

LEGGE 4 giugno 1931, n. 835.

Conversione in legge del R. decreto-legge 16 febbraio 1931, n. 134, riguardante i ruoli organici di alcuni personali appartenenti al Ministero delle corporazioni.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 16 febbraio 1931, n. 134, che approva i ruoli organici di alcuni personali appartenenti al Ministero delle corporazioni.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 4 giugno 1931 - Anno IX

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — MOSCONI — BOTTAI.

Visto, *il Guardasigilli:* ROCCO.

Numero di pubblicazione 1132.

REGIO DECRETO 23 febbraio 1931, n. 827.

Reinscrizione della Regia nave « Giannutri » nel quadro del Regio naviglio.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto in data 12 giugno 1921 col quale si sospendeva temporaneamente l'inscrizione nel quadro del naviglio da guerra della Regia nave « Giannutri »;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

La Regia nave « Giannutri » è reinscritta nel quadro del naviglio da guerra dello Stato a datare dal 1° gennaio 1931.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 febbraio 1931 - Anno IX

VITTORIO EMANUELE.

SIRIANNI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 luglio 1931 - Anno IX
Atti del Governo, registro 310, *foglio* 5. — FERZI.

Numero di pubblicazione 1133.

REGIO DECRETO 4 giugno 1931, n. 828.

Autorizzazione a bandire un concorso a posti di ufficiale giudiziario fra i commessi e gli uscieri di conciliazione.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 28 dicembre 1924, n. 2271, che approva l'ordinamento del personale degli ufficiali giudiziari;

Visto il R. decreto 18 dicembre 1930, n. 1733;

Visto l'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la necessità assoluta ed urgente di provvedere ad un concorso per nomina ad ufficiale giudiziario;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Visto il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto, di concerto con il Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La pianta organica degli ufficiali giudiziari in tutto il Regno è ridotta complessivamente di 30 posti e quella degli uscieri giudiziari di 50 posti.

Ferme restando tali riduzioni, è autorizzata una diversa ripartizione del personale degli ufficiali giudiziari e di quello degli uscieri giudiziari fra gli uffici giudiziari del Regno. Tale ripartizione, disposta con Regio decreto, da emanarsi nelle forme di cui all'art. 1 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, potrà in qualunque tempo essere riveduta nello stesso modo.

Art. 2.

È data facoltà al Ministro per la giustizia di bandire per una sola volta un concorso ai posti di ufficiale giudiziario disponibili alla data di entrata in vigore del presente decreto, con dispensa dai limiti di età e dal titolo di studio prescritti.

A tale concorso possono partecipare esclusivamente:

1° i commessi degli ufficiali giudiziari, che, debitamente autorizzati, prestino servizio almeno dal 31 dicembre 1928;

2° gli uscieri di conciliazione che non siano messi comunali e che prestino ininterrotto servizio da almeno dieci anni alla data del bando di concorso;

3° gli avventizi assunti negli uffici giudiziari dei territori annessi dopo il 3 novembre 1918, attualmente in servizio, che esercitino ininterrottamente compiti propri dei ruoli di gruppo *C* almeno dal 31 dicembre 1928, purchè siano ritenuti meritevoli dell'ammissione al concorso a giudizio insindacabile del Ministro per la giustizia.

Potranno pure essere ammessi al concorso suddetto gli uscieri di conciliazione in servizio, assunti almeno dal 31 dicembre 1928, purchè non abbiano oltrepassato il limite di età prescritto dall'art. 5, n. 1, del R. decreto 20 dicembre 1924, n. 2271, e siano muniti del titolo di studio di cui al n. 4 dell'articolo stesso o almeno di quello di cui all'art. 26 del decreto medesimo.

Art. 3.

Il concorso consisterà nelle due prove d'esame scritta ed orale di cui all'art. 6 del R. decreto 28 dicembre 1924, numero 2271. La prova scritta avrà luogo in Roma oppure nelle sedi di Corte d'appello che verranno designate nel bando. La prova orale avrà luogo in Roma.

La Commissione esaminatrice è quella stabilita dall'art. 4 del R. decreto-legge 14 novembre 1926, n. 1935, sostituendo al capo della Divisione del personale delle cancellerie giudiziarie il capo dell'ufficio 6° dell'Ufficio superiore del personale.

I candidati che furono dichiarati idonei nel concorso per ufficiali giudiziari bandito con decreto Ministeriale 13 dicembre 1928, se risulteranno idonei anche in quello di cui trattasi, precederanno in graduatoria, a parità di votazione, con preferenza ad ogni altro requisito.

Per la nomina ad ufficiale giudiziario dei vincitori del presente concorso non è richiesto il tirocinio prescritto dall'articolo 5, n. 5, del R. decreto 28 dicembre 1924, n. 2271, e rimane revocato il n. 7 dell'art. 5 e la lettera *e*) dell'art. 8 del R. decreto 28 dicembre 1924, n. 2271.

Art. 4.

Il presente decreto andrà in vigore dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 giugno 1931 - Anno IX

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — ROCCO — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 luglio 1931 - Anno IX
Atti del Governo, registro 310, *foglio* 6. — FERZI.

Numero di pubblicazione 1134.

REGIO DECRETO 8 giugno 1931, n. 833.

Soppressione dell'ufficio di conciliazione dell'ex comune di Licignano di Napoli, ed estensione della circoscrizione dell'ufficio esistente nell'ex comune di Casalnuovo di Napoli.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 25 febbraio 1929, n. 316, col quale i comuni di Casalnuovo di Napoli e Licignano di Napoli, nonchè parti di territorio dei comuni di Afragola, Napoli e Pomigliano d'Arco venivano riuniti in un unico Comune denominato « Casalnuovo di Napoli »;

Vista la deliberazione del podestà di detto Comune, con la quale si chiede che per tutto il territorio del comune di Casalnuovo di Napoli funzioni un solo ufficio di conciliazione;

Visti i pareri favorevoli del primo presidente e del procuratore generale presso la Corte d'appello di Napoli;

Visti gli articoli 1 della legge 16 giugno 1892, n. 261, e 1 del relativo regolamento 26 dicembre stesso anno, n. 728;

Sulla proposta del Nostro Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto;

Abbiamo decretato e decretiamo:

L'ufficio di conciliazione dell'ex comune di Licignano di Napoli è soppresso, e la circoscrizione dell'ufficio esistente nell'ex comune di Casalnuovo di Napoli è estesa a tutto il territorio dell'attuale comune di Casalnuovo di Napoli.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 giugno 1931 - Anno IX

VITTORIO EMANUELE.

Rocco.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 luglio 1931 - Anno IX
Atti del Governo, registro 310, foglio 11. — Ferzi.

DECRETO MINISTERIALE 15 giugno 1931.

Inibizione di riacquisto della cittadinanza italiana al signor Leonetto Ibraim Assuero Cassuto di Adolfo.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER L'INTERNO

Ritenuto che il sig. Leonetto Ibraim Assuero Cassuto, nato a Livorno il 12 febbraio 1894 da Adolfo e da Affricano Fernandes Elvira trovasi in via di riacquistare, a norma dell'art. 9, n. 3, della legge 13 giugno 1912, n. 555, la cittadinanza italiana da lui perduta ai sensi dell'art. 8, n. 1, della legge anzidetta;

Ritenuto che gravi ragioni consigliano di inibire al predetto sig. Leonetto Ibraim Assuero Cassuto il riacquisto della cittadinanza italiana;

Veduto il parere in data 2 giugno 1931 del Consiglio di Stato, sezione prima, le cui considerazioni s'intendono riportate nel presente decreto;

Veduto l'art. 9 della legge summenzionata e l'art. 7 del relativo regolamento approvato con R. decreto 2 agosto 1912, n. 949;

Decreta:

È inibito al predetto sig. Leonetto Ibraim Assuero Cassuto il riacquisto della cittadinanza italiana.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 15 giugno 1931 - Anno IX

p. *Il Ministro*: Arpinati.

(5437)

DECRETO MINISTERIALE 15 giugno 1931.

Inibizione di riacquisto della cittadinanza italiana al sig. Nicolò Vittorio Boudikine di Porfirio.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER L'INTERNO

Ritenuto che il sig. Nicolò Vittorio Boudikine, nato a Ekaterinodar il 13 aprile 1898 da Porfirio e da Eudokia Domethi, trovasi in via di riacquistare, a norma dell'art. 9, n. 3, della legge 13 giugno 1912, n. 555, la cittadinanza italiana da lui perduta ai sensi dell'art. 8, n. 1, della legge anzidetta;

Ritenuto che gravi ragioni consigliano di inibire al predetto sig. Nicolò Vittorio Boudikine il riacquisto della cittadinanza italiana;

Veduto il parere in data 9 giugno 1931 del Consiglio di Stato, sezione prima, le cui considerazioni s'intendono riportate nel presente decreto;

Veduto l'art. 9 della legge summenzionata e l'art. 7 del relativo regolamento approvato con R. decreto 2 agosto 1912, n. 949;

Decreta:

È inibito al predetto sig. Nicolò Vittorio Boudikine il riacquisto della cittadinanza italiana.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 15 giugno 1931 - Anno IX

p. *Il Ministro*: Arpinati.

(5438)

DECRETO MINISTERIALE 15 giugno 1931.

Inibizione di riacquisto della cittadinanza italiana alla signora Valeria Donnesberger di Francesco.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER L'INTERNO

Ritenuto che la signora Valeria Donnersberg, nata a Trieste il 23 febbraio 1890 da Francesco e da Maria Bombarelli trovasi in via di riacquistare, a norma dell'art. 9, n. 3, della legge 13 giugno 1912, n. 555, la cittadinanza italiana, da lei perduta ai sensi dell'art. 8, n. 1, della legge anzidetta

Ritenuto che gravi ragioni consigliano di inibire alla predetta signora Valeria Donnersberg il riacquisto della cittadinanza italiana;

Veduto il parere in data 9 giugno 1931 del Consiglio di Stato, sezione prima, le cui considerazioni s'intendono riportate nel presente decreto;

Veduto l'art. 9 della legge summenzionata e l'art. 7 del relativo regolamento approvato con R. decreto 2 agosto 1912, n. 949;

Decreta:

È inibito alla predetta signora Valeria Donnersberg il riacquisto della cittadinanza italiana.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 15 giugno 1931 - Anno IX

p. *Il Ministro*: ARPINATI.

(5439)

DECRETO MINISTERIALE 30 giugno 1931.
Nomina di un commissario per la straordinaria gestione della Cassa di risparmio di Mirandola.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA
E LE FORESTE

Veduto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse di risparmio e dei Monti di pietà di 1ª categoria, approvato con R. decreto 25 aprile 1929, n. 967, nonchè il regolamento per la sua esecuzione, approvato con R. decreto 5 febbraio 1931, n. 225;

Ritenuta l'urgenza di affidare temporaneamente la gestione della Cassa di risparmio di Mirandola ad un commissario straordinario;

Decreta:

Il Consiglio di amministrazione della Cassa di risparmio di Mirandola è sospeso dall'esercizio delle proprie funzioni ed il comm. Pietro Gandolfi è nominato commissario per la straordinaria gestione della Cassa medesima.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 30 giugno 1931 - Anno IX

Il Ministro: ACERBO.

(5436)

DECRETO MINISTERIALE 30 maggio 1931.
Designazione dei membri del Consiglio della Corporazione dello spettacolo.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visto il proprio decreto 6 dicembre 1930 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 21 gennaio 1931) che costituisce la Corporazione dello spettacolo;

Visto l'art. 46 del R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130;

Ritenuta la necessità che a far parte del Consiglio della Corporazione dello spettacolo sia chiamato anche il rappresentante dell'Opera nazionale Dopolavoro;

Decreta:

Il primo comma dell'art. 7 del decreto Ministeriale 6 dicembre 1930 è sostituito dal seguente:

« Il Consiglio della corporazione, oltre che del presidente, si compone:

a) di dodici membri, designati dal Consiglio generale della Federazione nazionale fascista dell'industria del teatro, del cinematografo ed affini, dei quali dieci esercenti imprese industriali rappresentate dalla detta Federazione e tra essi un capocomico;

b) di otto membri designati dal Direttorio della Federazione nazionale dei Sindacati fascisti degli addetti all'industria del teatro e del cinematografo, a norma dell'art. 12, lettera *g*), dello statuto-tipo della Federazione nazionale dei Sindacati fascisti dell'industria, approvato con R. decreto 21 gennaio 1929, n. 79, di essi sei saranno scelti tra i prestatori d'opera iscritti ad una delle Associazioni dipendenti dalla detta Federazione;

c) di quattro membri designati dal presidente della Confederazione nazionale dei Sindacati fascisti dei professionisti ed artisti a norma dell'art. 15, cpv., dello statuto della detta Confederazione, approvato con R. decreto 6 dicembre 1928, n. 2721;

d) di un rappresentante la Confederazione generale fascista dell'industria italiana, designato dal Comitato di presidenza, ai sensi dell'art. 20, lettera *b*), dello statuto approvato con R. decreto 4 maggio 1928, n. 1049;

e) di un rappresentante la Confederazione nazionale dei Sindacati fascisti dell'industria designato dal presidente a norma dell'art. 15 dello statuto approvato con R. decreto 6 dicembre 1928, n. 2726;

f) del presidente della Società degli autori;

g) del presidente dell'Istituto nazionale L.U.C.E.;

h) del segretario generale del Consiglio nazionale delle corporazioni e del delegato corporativo centrale dell'industria;

i) di un rappresentante del Ministero dell'educazione nazionale;

l) del presidente dell'Opera nazionale del Dopolavoro ».

Roma, addì 30 maggio 1931 - Anno IX

Il Ministro: BOTTAI.

(5444)

DECRETI PREFETTIZI:
Riduzione di cognomi nella forma italiana.

N. 3390-224.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Baudaz Valentino fu Michele e fu Lucia Bajt, nato a Canale d'Isonzo il 28 gennaio 1856 e re-

sidente a Canale d'Isonzo, fraz. Auzza 66, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Baldassi ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Baudaz Maria fu Andrea Bucik, nata a Canale l'8 marzo 1869, moglie;

Baudaz Pietro, nato a Canale il 26 giugno 1898, figlio;

Baudaz Rosalia, nata a Canale il 4 agosto 1900, figlia;

Baudaz Giuseppina, nata a Canale il 17 aprile 1904, figlia;

Baudaz Francesca, nata a Canale il 15 settembre 1906, figlia;

Baudaz Antonia, nata a Canale il 5 giugno 1913, figlia.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Canale d'Isonzo sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926, ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai numeri 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 16 aprile 1931 - Anno IX

Il prefetto: TIENGO.

(3538)

N. 3390-223.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Baudaz Giuseppe fu Tommaso e fu Sauli Maria, nato ad Auzza il 13 marzo 1861 e residente a Canale d'Isonzo, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Baldassi ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Baudaz Cristina fu Tommaso Tribusson, nata a Merna il 6 luglio 1875, moglie;

Baudaz Vladimiro, nato a Goregna di Canale il 17 agosto 1899, figlio;

Baudaz Geltrude, nata a Goregna di Canale l'8 aprile 1905, figlia;

Baudaz Giuseppe Cristiano, nato a Goregna di Canale il 19 settembre 1896, figlio;

Baudaz Anna fu Massimiliano Petrvcic, nata a Gorizia il 7 febbraio 1906, nuora;

Baudaz Marco di Giuseppe Cristiano, nato a Goregna il 9 febbraio 1930, nipote.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Canale d'Isonzo sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926, ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai numeri 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 16 aprile 1931 - Anno IX

Il prefetto: TIENGO.

(3539)

N. 3390-226.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Baudaz Giovanni fu Giovanni e fu Lucia Krasevec, nato ad Aiba di Canale il 13 maggio 1855 e residente a Canale d'Isonzo, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Baldassi ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Baudaz Maria fu Martino Gololicic, nata a Canale il 7 gennaio 1872, moglie;

Baudaz Andrea, nato a Canale il 18 novembre 1899, figlio;

Baudaz Francesca, nata a Canale il 14 dicembre 1906, figlia;

Baudaz Elisabetta, nata a Canale il 18 novembre 1909, figlia.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Canale d'Isonzo sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926, ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai numeri 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 16 aprile 1931 - Anno IX

Il prefetto: TIENGO.

(3536)

N. 3390-225.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Baudaz Stefano fu Giovanni e fu Giuseppina Vuga, nato ad Auzza il 17 dicembre 1891 e residente a Canale d'Isonzo, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Baldassi ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Baudaz Edvige di Mattia, nata a Trieste il 17 ottobre 1896, moglie;

Baudaz Nevina, nata a Trieste il 28 ottobre 1919, figlia.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Canale d'Isonzo sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926, ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai numeri 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 16 aprile 1931 - Anno IX

Il prefetto: TIENGO.

(3537)

N. 3390-222.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome della signora Baudaz ved. Giuseppina fu Antonio Vuga e fu Caterina Carli, nata a Santa Lucia il 18 marzo 1863 e residente a Canale, fraz. Auzza 17, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Baldassi ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi familiari:

Baudaz Antonia fu Giovanni, nata a Canale l'8 gennaio 1896, figlia.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Canale d'Isonzo sarà notificato all'interessata a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926, ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai numeri 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 16 aprile 1931 - Anno IX

Il prefetto: TIENGO.

(3540)

N. 3390-221.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Baudaz Andrea fu Antonio e fu Maria Pausic, nato a Cal di Canale il 22 agosto 1856 e residente a Canale, fraz. Ronzina 132, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Baldassi ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi familiari:

Baudaz Luigia fu Matteo Raholin, nata a Ronzina il 10 maggio 1871, moglie.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Canale d'Isonzo sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926, ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai numeri 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 16 aprile 1931 - Anno IX

Il prefetto: TIENGO.

(3541)

N. 3390-220.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome della signora Baudaz Maria fu Antonio e fu Pavsic Maria, nata a Cal di Canale il 25 febbraio 1851 e residente a Cal di Canale, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Baldassi ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi familiari:

Baudaz Silvestro illeg. di Maria, nato a Cal di Canale il 31 dicembre 1881, figlio.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Cal di Canale sarà notificato all'interessata a termini dell'articolo 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926, ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 16 aprile 1931 - Anno IX

Il prefetto: TIENGO.

(3542)

N. 3390-219.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Baudaz Antonio fu Antonio e fu Levpuscek Teresa, nato a Cal di Canale il 1° gennaio 1859 e re-

sidente a Cal di Canale, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Baldassi ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Baudaz Anna fu Andrea Mrak, nata a Cal il 18 luglio 1866, moglie;
Baudaz Amalia, nata a Cal l'8 settembre 1904, figlia;
Baudaz Francesco, nato a Cal il 2 marzo 1907, figlio;
Baudaz Agostino, nato a Cal il 10 maggio 1896, figlio.
Baudaz Maria fu Antonio Skrt, nata a Cal il 26 marzo 1897, nuora;
Baudaz Daniele di Agostino, nato a Cal l'11 settembre 1929, nipote.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Cal di Canale sarà notificato all'interessato a termini dell'articolo 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926, ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 16 aprile 1931 - Anno IX

Il prefetto: TIENGO.

(3543)

N. 3390-218.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Baudaz Francesco fu Giovanni e fu Suligoj Anna, nato a Cal di Canale l'8 agosto 1881 e residente a Cal di Canale, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Baldassi ».

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Cal di Canale sarà notificato all'interessato a termini dell'articolo 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926, ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 15 aprile 1931 - Anno IX

Il prefetto: TIENGO.

(3544)

N. 3390-217.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Baudaz Michele fu Andrea e di Humar Caterina, nato a Cal di Canale il 24 settembre 1886 e residente a Cal di Canale, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Baldassi ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Baudaz Stefania di Biagio Tomsig, nata a Cal di Canale il 24 maggio 1890, moglie;
Baudaz Paolina, nata a Cal di Canale l'11 aprile 1922, figlia;
Baudaz Vladimiro, nato a Cal di Canale il 5 gennaio 1924, figlio;
Baudaz Francesco, nato a Cal di Canale il 28 dicembre 1925, figlio;
Baudaz Maria, nata a Cal di Canale il 21 maggio 1928, figlia;
Baudaz Rodolfo, nato a Cal di Canale il 10 giugno 1930, figlio.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Cal di Canale sarà notificato all'interessato a termini dell'articolo 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926, ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 15 aprile 1931 - Anno IX

Il prefetto: TIENGO.

(3545)

N. 3390-405.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Bavdaz Francesco fu Giuseppe e fu Valentincic Maddalena, nato a San Martino di Quisca il 5 aprile 1877 e residente a Gorizia, frazione Salcano n. 434, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Baldassi ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Bavdaz Caterina fu Antonio Zimic, nata a San Martino il 29 settembre 1880, moglie;
Bavdaz Olga, nata a Trieste il 18 febbraio 1909, figlia;
Bavdaz Francesco, nato a Trieste il 25 ottobre 1910, figlio;
Bavdaz Vladislao, nato a Gorizia il 28 marzo 1920, figlio;

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Gorizia, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2

del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 23 aprile 1931 - Anno IX

Il prefetto: TIENGO.

(3554)

N. 3390-403.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome della signora Baudas Gioseffa ved. Bolter fu Giuseppe e fu Gioseffa Bersoglia, nata a San Martino di Quisca il 18 marzo 1878 e residente a Gorizia, Castello II, n. 28, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Baldassi ».

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Goriiza, sarà notificato all'interessata a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 23 aprile 1931 - Anno IX

Il prefetto: TIENGO.

(3555)

N. 3390-308.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome della signora Bastjancic ved. Giuseppina di Giuseppe Pertout e di Humar Caterina, nata a Gorizia il 27 luglio 1902 e residente a Gorizia, frazione Salcano n. 355, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Bastiani ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Bastjancic Giovanni Giuseppe fu Giovanni nato a Salcano il 6 aprile 1923, figlio.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Gorizia, sarà notificato all'interessata a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 18 aprile 1931 - Anno IX

Il prefetto: TIENGO.

(3571)

N. 3390-309.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome della signora Bastiancic Elisabetta ved. Mastacusa fu Antonio e fu Anna Battig, nata a Gorizia il 17 ottobre 1869 e residente a Gorizia, via Seminario n. 11, è restituito a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Bastiani ».

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Gorizia, sarà notificato all'interessata a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 18 aprile 1931 - Anno IX

Il prefetto: TIENGO.

(3572)

N. 3390-311.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome della signora Bastiancic Giuseppina fu Gregorio e fu Francesca Jez, nata a Gargaro il 16 febbraio 1905 e residente a Gorizia, via Dante n. 6-I, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Bastiani ».

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Gorizia, sarà notificato all'interessata a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 18 aprile 1931 - Anno IX

Il prefetto: TIENGO.

(3753)

CONCORSI

MINISTERO DELLE COLONIE

Concorso al posto di direttore titolare dell'Ospedale « Regina Elena » in Asmara.

IL MINISTRO PER LE COLONIE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la legge 26 febbraio 1928, n. 355;
Visti i decreti Ministeriali 30 aprile 1929, n. 129, e 27 dicembre 1929, nn. 345 e 346;
Ritenuto che su richiesta del Regio Governo dell'Eritrea occorre provvedere alla nomina del direttore dell'Ospedale « Regina Elena » in Asmara;
Considerato che, trattandosi di tecnico che deve disimpegnare funzioni di particolare responsabilità ed importanza si rende necessario provvedere alla nomina mediante scelta da effettuarsi per mezzo di pubblico concorso per titoli ed a particolari condizioni, in deroga alle norme vigenti per l'assunzione del personale a contratto, giusta quanto è previsto dall'art. 22 del contratto tipo, approvato con i decreti Ministeriali sopracitati;
Udito il parere del Consiglio superiore coloniale;

Decreta:

Art. 1.

È indetto un concorso per titoli al posto di direttore titolare dell'Ospedale « Regina Elena » in Asmara.

Art. 2.

Al vincitore del concorso sarà corrisposto lo stipendio iniziale di L. 19.000, oltre indennità di servizio attivo di L. 5200 annue, ridotti l'uno e l'altra del 12 per cento, ai sensi del R. decreto 20 novembre 1930, n. 1491. Gli competeranno inoltre una indennità coloniale nella stessa misura di quella concessa agli impiegati di ruolo della Colonia (pari, cioè, secondo le norme oggi in vigore, all'intero ammontare dello stipendio), nonchè tutti gli altri assegni di carattere continuativo che, previsti dall'art. 15 del contratto tipo approvato con i decreti Ministeriali del 30 aprile 1929, n. 129, e 27 dicembre 1929, nn. 345 e 346, o comunque estesi al personale a contratto, risulteranno a lui applicabili.

Art. 3.

La nomina sarà fatta per un sessennio, ma il primo anno di servizio verrà considerato come periodo di prova a tutti gli effetti dell'art. 2 del contratto tipo.
Per l'eventuale riconferma in servizio e per il licenziamento dal medesimo saranno rispettivamente applicabili le disposizioni degli articoli 6 e 2 del contratto tipo sopradetto.
L'Amministrazione si riserva il diritto di trasferire il vincitore del concorso, con funzioni eguali a quelle per cui è stato assunto, in altri ospedali della stessa Colonia, o in quelli delle altre Colonie.

Art. 4.

Il concorrente che abbia ottenuto la nomina sarà inscritto al grado 7° della tabella (n. 1) allegata al Regio decreto approvante il contratto tipo. Egli potrà durante il servizio conseguire aumenti purchè quadriennali di stipendio nella misura e nei limiti stabiliti dal contratto tipo ed altresì, ove ne sia riconosciuto meritevole, la promozione al grado 6°. In ambedue i casi varranno per lui le disposizioni comuni al personale a contratto della categoria a cui il nominato è equiparato.

Art. 5.

All'atto della nomina, il vincitore del concorso sarà inscritto alla Cassa di previdenza per le pensioni a favore dei sanitari, secondo le norme vigenti.

Art. 6.

Per tutto quanto non è stato più sopra specificato, varranno le disposizioni del contratto tipo, delle quali si richiamano in modo particolare quelle contenute negli articoli 4 (ultimo capoverso), 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16 e 17.

Art. 7.

Il vincitore del concorso, al momento dell'accettazione della nomina, dovrà sottoscrivere il contratto che sarà costituito:
a) da un atto di sottomissione specificante le proprie generalità e portante la dichiarazione di accettazione e di riconoscimento delle norme previste dal presente decreto;
b) da un esemplare del presente bando di concorso;
c) da un esemplare del contratto-tipo per le norme a cui il presente decreto si riporta.

Art. 8.

Possono partecipare al concorso tutti coloro che abbiano conseguito la laurea in medicina e chirurgia presso una Regia università del Regno e che dimostrino di avere un periodo minimo di dieci anni di esercizio professionale, di cui non meno di cinque trascorsi in servizio di ospedale, reparti chirurgia generale o clinica medica, con funzioni di aiuto o di primo assistente.
Per coloro che già si trovano in servizio dell'Amministrazione coloniale e siano funzionari di ruolo di altre Amministrazioni, fermo restando il periodo di anni cinque in servizio d'ospedale, come sopra specificato, il periodo minimo di esercizio professionale è ridotto ad anni 8, intendendosi in esso compreso il servizio prestato presso l'Amministrazione a cui appartengono.

Art. 9.

Per l'ammissione al concorso, il Ministro per le colonie valuta la condotta di ciascun aspirante in relazione all'indirizzo politico del Fascismo e riconosciuto il possesso dei requisiti indicati negli articoli seguenti, giudica con provvedimento definitivo ed insindacabile.

Art. 10.

Chiunque intenda concorrere, dovrà far pervenire al Ministero delle colonie (Ufficio del personale) non più tardi del 31 agosto 1931, domanda su carta bollata da L. 5 scritta e sottoscritta di proprio pugno, facendo espresso riferimento al presente bando di concorso ed indicandovi il nome, il cognome, la paternità, il luogo e la data di nascita, nonchè il domicilio al quale dovranno essere indirizzate le occorrenti comunicazioni.
La data di arrivo della domanda è stabilita dal bollo e data apposti dal competente ufficio del Ministero e non saranno ammessi al concorso quei candidati le istanze dei quali ed i relativi documenti perverranno dopo il termine stabilito, anche se presentati in tempo agli uffici postali.
I concorrenti che risiedono in Colonia possono far pervenire, non oltre la data sopracitata, le proprie domande documentate alla sede del Governo della Colonia ove risiedono, per l'inoltro al Ministero.

Art. 11.

Alle domande i candidati devono unire i seguenti documenti e certificati:
a) certificato del podestà del Comune di origine (legalizzato dal presidente del Tribunale) in data non anteriore a tre mesi da quello del presente decreto, dal quale risulti che il concorrente è cittadino italiano ed ha il pieno godimento dei diritti civili e politici. Sono equiparati ai cittadini dello Stato, agli effetti del presente concorso, gli italiani non regnicoli e coloro per i quali tale equiparazione sia stata riconosciuta con decreto Reale;
b) atto di nascita, legalizzato dal presidente del Tribunale, comprovante che il concorrente ha compiuto 21 anni di età e non oltrepassati gli anni 45 alla data del presente decreto;
c) certificato di moralità, rilasciato dal podestà del Comune di attuale residenza e legalizzato dal Prefetto. Per i residenti nelle Colonie italiane tale certificato sarà rilasciato e legalizzato dalle competenti autorità amministrative della Colonia;
d) certificato generale rilasciato dal casellario giudiziario del tribunale civile e penale del luogo di nascita, legalizzato dal presidente del Tribunale, in data non anteriore di tre mesi a quella del presente decreto;
e) la prova che il concorrente ha compiuto gli obblighi di leva;
f) certificato rilasciato da un medico provinciale o militare, o

dall'ufficiale sanitario del Comune, o dal direttore della Sanità, della Colonia di residenza, in data non anteriore a tre mesi a quella del presente decreto, il quale comprovi che l'aspirante è di sana e robusta costituzione, capace di affrontare qualsiasi clima, che ha l'attitudine fisica a disimpegnare convenientemente il servizio in Colonia, non è affetto da imperfezioni fisiche visibili non derivanti da ragioni di guerra. La firma del medico provinciale deve essere autenticata dal Prefetto, quella del medico militare dalla superiore autorità militare, quella del sanitario comunale dal podestà, la cui firma dev'essere a sua volta autenticata dal Prefetto; quella del direttore della Sanità della Colonia, dal segretario generale;

g) diploma originale di laurea in medicina e chirurgia, conseguito in una Regia università del Regno;

h) attestato di abilitazione all'esercizio professionale;

i) attestati del servizio prestato presso ospedali, presso reparti chirurgia generale (o clinica medica) in funzioni di aiuto chirurgo o di primo assistente;

l) attestati di speciali esami sostenuti presso università o la prova degli studi speciali compiuti o di lavori pubblicati nonchè tutti gli altri documenti professionali che il candidato riterrà di esibire nel suo interesse per comprovare i servizi prestati ed eventualmente la sua conoscenza di patologia tropicale;

m) documenti che comprovino il possesso di requisiti i quali conferiscano ai candidati ex combattenti ed agli invalidi di guerra diritti preferenziali per l'ammissione agli impieghi;

n) dichiarazione in bollo da L. 3, di accettare qualsiasi trasferimento nella stessa Colonia, o in Colonie diverse, con funzioni uguali a quelle per cui si è stati assunti in servizio.

I documenti di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*), nonchè quelli indicati alla lettera *h*) dovranno essere su carta da bollo da L. 3.

Non si terrà conto delle domande che non siano corredate di tutti i documenti sopra elencati.

I concorrenti che dimostrino di essere attualmente impiegati di ruolo in servizio attivo di un'Amministrazione dello Stato, od impiegati a contratto presso l'Amministrazione coloniale, potranno esimersi dalla presentazione dei documenti di cui alle lettere *a*), *c*), *d*) ed *e*).

Le legalizzazioni non sono necessarie se i certificati vengono rilasciati dalle autorità amministrative residenti nel comune di Roma.

Art. 12.

Il giudizio sui concorrenti sarà dato da una Commissione giudicatrice presieduta dal direttore generale per le Colonie dell'Africa Orientale e composta dal capo del personale del Ministero delle colonie, da un medico provinciale di 1ª classe, designato dalla Direzione generale della Sanità pubblica del Regno presso il Ministero dell'interno, da un colonnello medico direttore di ospedale militare, designato dalla Direzione generale della Sanità militare presso il Ministero della guerra, e dal capo dell'Ufficio affari civili della Direzione generale dell'Africa Orientale del Ministero delle colonie.

Funzionerà da segretario un funzionario del ruolo della carriera direttiva dell'Amministrazione coloniale avente grado non inferiore al nono.

Art. 13.

La Commissione di cui all'articolo precedente pronuncerà il suo giudizio valutando distintamente i titoli di studio ed i titoli professionali.

Ogni commissario dispone di trenta punti distribuiti nel massimo di 12/30 per titoli di studio e di 18/30 per titoli professionali.

Per raggiungere l'idoneità ogni concorrente dovrà avere raggiunto nella votazione almeno 20/30.

Sarà dichiarato vincitore del concorso il candidato idoneo che abbia ottenuto il maggior numero di punti.

Per la graduatoria a parità di merito saranno applicate le preferenze di cui all'art. 21 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395.

Art. 14.

In caso di rinuncia alla nomina da parte del candidato dichiarato vincitore, il Ministro per le colonie potrà, a suo giudizio insindacabile o aprire altro concorso o procedere alla nomina di quel candidato idoneo che sussegue in graduatoria immediatamente il concorrente che abbia rinunciato al posto.

Art. 15.

Qualora entro 20 giorni dall'invito rivoltogli, il candidato prescelto non abbia provveduto alla firma del contratto di cui all'art. 6 del presente decreto, s'intende decaduto per tacita rinuncia e l'Amministrazione potrà procedere, senza alcun avviso al decaduto, all'apertura di un nuovo concorso, od alla nomina di altro concorrente, secondo quanto è prescritto dal precedente art. 14.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 1° giugno 1931 - Anno IX.

Il Ministro per le finanze: MOSCONI.

Il Ministro per le colonie: DE BONO.

(5445)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Riconoscimento del Consorzio di irrigazione di Chizzola in provincia di Trento.

Con R. decreto 27 aprile 1931, registrato alla Corte dei conti il 10 giugno 1931, registro 14, sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste, è stato riconosciuto, ai sensi del R. decreto 13 agosto 1926, n. 1907, il Consorzio di irrigazione di Chizzola con sede in comune di Ala, provincia di Trento.

Il detto Consorzio, di cui fanno parte 100 ditte, con un comprensorio di ettari 105.02.55 situati in comune di Ala da irrigare mediante l'acqua del torrente Sarna è stato costituito nell'assemblea generale degli interessati, tenutasi, a norma di legge, in Chizzola l'11 gennaio 1931 in seguito a domanda di alcuni proprietari.

(5427)

Riconoscimento del Consorzio di irrigazione « Ghiare » in provincia di Cuneo.

Con R. decreto 17 aprile 1931, registrato alla Corte dei conti il 5 giugno successivo, registro n. 14, foglio n. 117, sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste, è stato riconosciuto, ai sensi del R. decreto 13 agosto 1926, n. 1907, il Consorzio di irrigazione « Ghiare » con sede in comune di Cigliè, provincia di Cuneo.

Il detto Consorzio, di cui fanno parte 99 ditte, con un comprensorio di ettari 53.17.62 situati nel Comune citato da irrigare mediante derivazione dal canale « Il Molino » è stato costituito nell'assemblea generale degli interessati, tenutasi, a norma di legge, in Ciglié l'8 settembre 1929 in seguito a domanda di alcuni proprietari.

(5428)

Riconoscimento del Consorzio di irrigazione di Pilcante in provincia di Trento.

Con R. decreto 7 maggio 1931, registrato alla Corte dei conti il 5 giugno successivo, registro n. 14, foglio n. 114, sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste, è stato riconosciuto, ai sensi del R. decreto 13 agosto 1926, n. 1907, il Consorzio di irrigazione di Pilcante con sede in comune di Ala, provincia di Trento.

Il detto Consorzio, di cui fanno parte 146 ditte, con un comprensorio di 199.44.80 ettari situati in Pilcante, frazione del Comune citato, da irrigare mediante derivazione dal fiume Adige, è stato costituito nell'assemblea generale degli interessati, tenutasi, a norma di legge, in Pilcante il 29 dicembre 1929 in seguito a domanda di alcuni proprietari.

(5429)

Riconoscimento del Consorzio di irrigazione di Camporinaldo in provincia di Pavia.

Con R. decreto 17 aprile 1931, registrato alla Corte dei conti l'8 giugno successivo, registro n. 14, foglio n. 139, sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste, è stato riconosciuto, ai sensi del R. decreto 13 agosto 1926, n. 1907, il Consorzio di irrigazione di Camporinaldo ed Uniti con sede in Camporinaldo Miradolo, provincia di Pavia.

Il detto Consorzio, di cui fanno parte n. 57 ditte, è stato costituito con atto 18 luglio 1924 a rogito notar dott. Carlo Gandolfi.

(5430)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Smarrimento di ricevute di interessi su titoli di rendita consolidato 3,50 per cento (1906).

(*Unica pubblicazione*). Avviso n. 165.

È stato denunziato lo smarrimento della ricevuta d'interessi al 1° gennaio 1931 relativa alla rendita consolidato 3,50 % (1906) n. 559500 di annue L. 140 intestata a « Comune di Ajeta ».

In analogia al disposto dell'art. 4 del R. decreto 19 febbraio 1922, n. 366, si fa noto che, trascorso un mese dalla pubblicazione del presente avviso senza che sieno state notificate regolari opposizioni, verrà provveduto al pagamento della suddetta semestralità a favore di chi di ragione e senza ritiro della ricevuta smarrita la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, 30 giugno 1931 - Anno IX.

Il direttore generale: CIARROCCA.

(5441)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico.

(2ª *pubblicazione*). Elenco n. 154.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento della sotto indicata ricevuta relativa a titoli di Debito pubblico presentata per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 16 — Data: 23 febbraio 1931 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Sezione di Regia Tesoreria provinciale di Mantova — Intestazione: Todeschini Giulio fu Pace — Titoli del Debito pubblico: nominativi 1 — Rendita: L. 100, consolidato 3 %, con decorrenza omessa.

Ai termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, 20 giugno 1931 - Anno IX

Il direttore generale: CIARROCCA.

(5342)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(2ª *pubblicazione*).

Smarrimento di certificati provvisori del Prestito del Littorio.

In applicazione dell'art. 5 del decreto Ministeriale 15 novembre 1926, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno in pari data, ed in relazione agli articoli 15 e seguenti del Regio decreto 8 giugno 1913, n. 700, si notifica che è stato denunziato lo smarrimento dei sottoindicati certificati provvisori del Prestito del Littorio.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 114 — Numero del certificato provvisorio: 6920 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 19 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Caltanissetta — Intestazione: Gitto Carmelo fu Litterio, domic. in Valguarnera (Caltanissetta) — Capitale: L. 1000.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 115 — Numero del certificato provvisorio: 12943 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 8 febbraio 1927 — Ufficio di emissione: Foggia — Intestazione: Cocomazzi Maria-Giovanna fu Michele, domic. in San Giovanni Rotondo (Foggia) — Capitale: L. 500.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 117 — Numero del certificato provvisorio: 801 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 6 dicembre 1926 — Ufficio di emissione: Potenza — Intestazione: Gallucci Giovanni fu Matteo, già domic. in Rionero in Vulture (Potenza) — Capitale: L. 1000.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 118 — Numero del certificato provvisorio: 14861 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 31 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Modena — Intestazione: Parmeggiani Michele fu Emilio, domic. in Modena — Capitale: L. 500.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 119 — Numero del certificato provvisorio: 58411 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 22 febbraio 1927 — Ufficio di emissione: Roma — Intestazione: Amarisse Angelo, domic. in Cave (Roma) — Capitale: L. 500.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 120 — Numero del certificato provvisorio: 13984 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 17 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Udine — Intestazione: Andreatti Virgilio — Capitale: L. 5000.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 122 — Numero del certificato provvisorio: 4180 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 17 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Frosinone — Intestazione: Capaldi Giuseppe fu Lorenzo, minore, domic. in Picinisco (Frosinone) — Capitale: L. 13.000.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 123 — Numero del certificato provvisorio: 3890 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 18 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Agrigento — Intestazione: Vaccaro Vincenzo di Vincenzo, domic. in Canicattì (Agrigento) — Capitale: L. 500.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 124 — Numero del certificato provvisorio: 3712 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 4 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Trento — Intestazione: Bertagnolli Raffaele fu Vincenzo, domic. in Livo (Trento) — Capitale: L. 400

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 125 — Numero del certificato provvisorio: 21728 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 20 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Mantova — Intestazione: Varini Maria fu Giovanni, domic. in Suzzara (Mantova) — Capitale: L. 100.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 126 — Numero del certificato provvisorio: 4592 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 14 dicembre 1926 — Ufficio di emissione: Genova — Intestazione: Asserdi Giuseppe di Stefano, minore — Capitale: L. 100.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 127 — Numero del certificato provvisorio: 7484 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 18 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Modena — Intestazione: Società Emiliana, vendita automobili con sede in Modena — Capitale: L. 5000.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 128 — Numero del certificato provvisorio: 2 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 18 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Trento — Intestazione: Bolognani Silvio di Guido, domic. in Trento, per conto degli impiegati del comune di Romazzolo (Trento) — Capitale: L. 1700.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 129 — Numero del certificato provvisorio: 27194 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 24 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Avellino — Intestazione: Società Cooperativa di mutuo soccorso di Bellizzi (Avellino) — Capitale: L. 200.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 130 — Numero del certificato provvisorio: 16467 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 18 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Catania — Intestazione: Scalora Salvatore fu Carmelo, domic. in Calatabiano (Catania) — Capitale: L. 100.

Si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano state notificate opposizioni a chi ha denunziato lo smarrimento dei suddetti certificati provvisori, e sia stato depositato il relativo atto di notifica presso questa Direzione generale, nonchè « se l'opponente ne fosse in possesso » i certificati provvisori denunziati smarriti, si provvederà per la consegna a chi di ragione dei titoli definitivi del Prestito del Littorio corrispondenti ai certificati di cui trattasi.

Roma, 30 aprile 1931 - Anno IX

Il direttore generale: CIARROCCA.

(3101)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(2ª *pubblicazione*).

Rettifiche d'intestazione.

Elenco n. 50.

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentre che dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

DEBITO 1	NUMERO di iscrizione 2	AMMONTARE della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
3.50 % »	182045 249835	35 — 77 —	Campana Agostino, Giuliano e *Francesca* fu Cesare, minori sotto la p. p. della madre Godi Maddalena di Carlo, dom. in Gozzano (Novara). La prima a Gadi Maddalena di Carlo, ved. Campana.	Campana Agostino, Giuliano e *Maria-Teresa* fu Cesare, minori ecc. come contro. La prima rendita è con usuf. vital. come contro.
3.50 % già 5 % (1861)	361645 1241481	59.50 85 —	Perelli-Gemelli Maria, nubile, *Teresa*, Rosa, Mario, Luigi, Antonio e *Palmira*, fratelli e sorelle di Gaetano, gli ultimi *sei* minori sotto la p. p. e figli legittimi nascituri dello stesso Perelli-Gemelli Gaetano, dom. in Premeno (Novara); con usuf. congiuntivo ai coniugi Perelli-Gemelli Gaetano fu Antonio e Caretti Carolina di Luigi.	Perelli-Gemelli Maria, nubile, *Giuditta-Rosa*, *Teresa*, Rosa, Mario, Luigi, Antonio, *Palmina* e *Giuditta*, fratelli e sorelle di Gaetano, gli ultimi *sette*, minori ecc. come contro e con usuf. come contro.
3.50 % già (5 % 1961)	364393 1245370	122.50 175 —	Perelli-Gemelli Maria, *Teresa*, Luigi, Rosa, Mario, Antonio e *Palmira* di Gaetano, la prima nubile e maggiorenne e gli altri minori sotto la p. p. del padre e figli nascituri dal detto Perelli-Gemelli Gaetano, tutti eredi indivisi, dom. in Premeno (Novara); con usuf. congiuntivo come la precedente.	Perelli-Gemelli Maria, *Giuditta-Rosa-Teresa*, Luigi, Rosa, Mario, Antonio, *Palmina* e *Giuditta*, la prima nubile e maggiorenne, gli altri minori ecc. come contro; con usuf. congiuntivo come contro.
3.50 %	471320	7 —	Perelli-Gemelli Maria, moglie di Tamborini Giuseppe *Teresa*, moglie di Ciceri Secondo, Rosa, Mario, Luigi, Antonio, *Palmira* e Giuditta, fratelli e sorelle di Gaetano, gli ultimi sei minori sotto la p. p. del padre, e figli nascituri da esso Perelli-Gemelli Gaetano fu Antonio, eredi indivisi di Perelli Rocco, Giuditta e Teresa fu Gaetano, dom. in Premeno (Novara) con usuf. congiuntivo come la precedente.	Perelli-Gemelli Maria, moglie di Tamborini Giuseppe, *Giuditta-Rosa-Teresa*, moglie di Ciceri Secondo, Rosa, Mario, Luigi, Antonio, *Palmina* ecc. come contro, e con usuf. come contro.
Cons. 5 % » » »	314794 314795 314796 314797	1 100 — 1 100 — 1 100 — 1 100 —	Roggero Pier Giovanni, Roggero Annibale, Roggero Virginia, Roggero Annetta fu Giorgio, la Virginia è moglie di Candaletti Giuseppe e l'Annetta è nubile, tutti dom. in Torino, con usuf. ad *Albesiano* Clotilde fu Damiano, ved. di Roggero Giuseppe, dom. in Torino.	Intestate come contro; con usuf. ad *Albesiano-Pio* Clotilde fu Damiano, ved. ecc. come contro.
» »	242626 245059	20 — 15 —	Comoglio *Bernardino* fu Ettore, dom. in Lessana (Novara).	Comoglio *Bernardo* fu Ettore, minore sotto la tutela di Comoglio Rosa fu Giuseppe, ved. di Densebio Luigi, dom. come contro.
»	244926	130 —	Comoglio *Bernardino* fu Ettore, minore sotto la tutela di Comoglio Rosa fu Giuseppe, ved. di Densebio Luigi, dom. in Lessona (Novara).	
3.50 %	391837	280 —	Cislaghi *Maddalena* fu Angelo, ved. di *Mussi* Gerolamo, dom. in Milano.	Cislaghi *Maria-Maddalena-Regina detta Maddalena* fu Angelo, ved. di Mussi *o Muzzi* Gerolamo, dom. in Milano.
3.50 % (Mist.) »	4495 4496	35 — 35 —	Forni *Battista* fu Giuseppe, dom. in Tortona (Alessandria).	Forni *Giovanni-Battista* fu Giuseppe, dom. come contro.
Cons. 5 %	228626	185 —	Pennella *Pasqualina* fu Saverio, moglie di Labella Antonio, dom. in Rionero in Vulture (Potenza) vincolata.	Pennella *Maria-Pasquale* fu Saverio, moglie ecc. come contro, vincolata.

DEBITO 1	NUMERO di iscrizione 2	AMMONTARE della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Cons. 5 %	42144	1000 —	Anselmi Antonietta e Anselmina fu Luigi, minori sotto la p. p. della madre Ferrari Luigia fu Alessandro, ved. Anselmi, dom. in Vicenza.	Anselmi Antonietta e Anselmina fu Luigi, *quest'ultima minore sotto la p. p.* della madre Ferrari Luigia fu Alessandro, *eredi indivise del padre*, dom. in Vicenza.
3.50 %	213066	70 —	*Morello Catterina* fu Giovanni, moglie di Giuseppe *Giordano*, dom. in Pontechianale (Cuneo).	*Morel Cattarina-Margarita* fu Giovanni, moglie di Giuseppe *Giordana*, dom. come contro.
»	213067	70 —	*Morello Catterina* fu Giovanni, moglie ecc. come la precedente.	
Cons. 5 % Prest. Littorio	25946	45 —	Colombo Angelo, Colombo Antonietta, Colombo Pierino, Colombo Teresina fu *Carlo* minori sotto la p. p. della madre Masetti Teresa fu Carlo, ved. Colombo, dom. in S. Giorgio in Legnano (Milano).	Colombo Angelo, Colombo Antonietta, Colombo Pierino, Colombo Teresina fu *Ambrogio* minori ecc., come contro.
»	25947	45 —		
»	25948	45 —		
»	25949	45 —		
3.50 %	584422	70 —	*Deheth Lydie* fu *Frederic* moglie di Allemandi Chiaffredo, dom. in S. Michele Prazzo (Cuneo).	*Delseth Lydia* fu *Federico*, moglie ecc. come contro.
Cons. 5 %	274360	100 —	Martina Salvatore, *Domenica* e Vito fu Cesario, minori sotto la p. p. della madre Santoro Giuseppa fu Paolo ved. di Martina Cesario, dom. in S. Cesario di Lecce (Lecce).	Martina Salvatore *Maria-Domenica* e Vito fu Cesario, minori ecc. come contro.
»	318833	1125 —	Bestazzi *Carlotta* fu Antonio, moglie di Veggiotti Napoleone, dom. in Biandrate (Novara).	Bestazzi *Maria-Barbara-Carola-Francesca* fu Antonio, moglie ec. come contro.
3.50 %	817558	105 —	Veggiotti Tranquilla fu Napoleone, moglie di Pontello Lodovico, dom. in Cava dei Tirreni (Salerno); con usuf. vital. a Bestazzi *Carlotta* fu Antonio ved. di Veggiotti Napoleone, dom. in Biandrate (Novara).	Intestata come contro; con usuf. vital. a *Maria-Barbara-Carola-Francesca* fu Antonio, ved. ecc. come contro.
Cons. 5 %	391344	650 —		
»	391345	650 —	Veggiotti Beatrice fu Napoleone, moglie di Gabosio Oreste, dom. in Biandrate (Novara) con usuf. vital. come l'usufrutto precedente.	Intestata come contro; con usuf. vital. come l'usuf. precedente.
»	391343	650 —	Veggiotti Rosalinda fu Napoleone, moglie di Catellani Oreste, dom. in Biandrate (Novara); con usuf. vital. come l'usuf. precedente.	Intestata come contro; con usuf. vital. come l'usuf. precedente.

A termini dell'art. 167 del Regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 20 giugno 1931 - Anno IX

Il direttore generale: CIARROCCA.

(5346)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore* — ROSSI ENRICO, *gerente*.

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.